

REGOLAMENTO (CEE) N. 1862/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1988

che stabilisce dei massimali e una sorveglianza comunitaria per le importazioni di certi prodotti originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (1988-1989)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1821/87⁽²⁾, in particolare gli articoli 13 bis e 22,

considerando che l'articolo 13 bis del regolamento (CEE) n. 486/85 prevede che i prodotti ivi elencati originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare sono soggetti all'importazione nella Comunità a dazi ridotti gradualmente; che il beneficio della riduzione dei dazi è limitato a massimali oltre i quali possono essere ripristinati i dazi doganali effettivamente applicabili nei confronti dei paesi terzi;

considerando che, nei limiti di tali massimali tariffari i dazi sono ridotti gradualmente, in proporzione alle percentuali fissate dal suddetto articolo, negli stessi periodi e allo stesso ritmo di quello previsto dagli articoli 75 e 268 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che, su tale base, i dazi preferenziali applicabili nel 1988 e nel 1989 dovrebbero corrispondere rispettivamente al 70 % e al 60 % dei dazi di base, all'eccezione di quelli previsti per i cavoli cinesi e le noci comuni, le cui aliquote rispettive dovrebbero corrispondere 72,7 % e al 63,6 % dei dazi di base; che tuttavia i dazi preferenziali applicabili alle noci comuni corrispondono ad una riduzione del 40 % del dazio normale;

considerando che, secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1820/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo all'applicazione della decisione n. 2/87 del Consiglio dei ministri ACP-CEE relativa alla messa in vigore anticipativa del protocollo di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla terza convenzione ACP-CEE⁽³⁾, la Spagna e il Portogallo rinviavano rispettivamente al 31 dicembre 1989 e al 31 dicembre 1990 l'applicazione del regime preferenziale nel settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento (CEE) n. 1035/

72⁽⁴⁾, recentemente modificato dal regolamento (CEE) n. 1117/88 del Consiglio⁽⁵⁾; che perciò detta concessione tariffaria non è attualmente applicabile in Spagna e in Portogallo;

considerando che, per l'applicazione del regime dei massimali, è necessario che la Comunità sia regolarmente informata sull'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione originari dei paesi suddetti; che pertanto è opportuno assoggettare l'importazione di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza;

considerando che questo obiettivo può essere raggiunto mediante ricorso ad un tipo di gestione basato sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione ai massimali man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni d'immissione in libera pratica; che questo modo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire i dazi delle tariffe doganali non appena i detti massimali siano stati raggiunti a livello comunitario;

considerando che questo modo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire lo stato d'imputazione nei confronti dei massimali ed informarne gli Stati membri; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto la Commissione deve poter adottare le opportune misure per ristabilire i dazi delle tariffe doganali quando uno di detti massimali è raggiunto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le importazioni dei prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare indicati nell'allegato sono nella Comunità nella sua composizione alla data del 31 dicembre 1985 sottoposte a massimali ed a sorveglianza comunitaria.

Le descrizioni dei prodotti di cui al primo comma, le loro voci tariffarie, i dazi doganali applicabili, i periodi di validità ed i livelli dei massimali sono indicati nell'allegato.

⁽¹⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 102.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 107 del 28. 4. 1988, pag. 1.